



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sent. N. 6/16
 Dep. 14 GEN. 2016
 N. RG. 9152/12

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA MATERIA DI IMPRESA

composto dai seguenti Magistrati:

Cron. n. 4
 Rep. n. 5

Dr.ssa Manuela FARINI PRESIDENTE
 Dr.ssa Liliana GUZZO GIUDICE
 Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

Ogg: *Giugnon*
delle del Tribunale
dell'ars. edel cons. di
di ammin. delle
società, delle imprese
cooperative e società
coop.

DA

CA (A) S.P.A., rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [redacted] i e [redacted] sco [redacted] e, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, [redacted] n. [redacted], per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

CA (B) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in [redacted] rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [redacted] i, con domicilio eletto presso il suo studio Venezia [redacted] via [redacted] n. [redacted], per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

af

"Preso atto che con delibera del C.d.A. della società ~~ABC~~ (B) a spa in data 25.7.2013 risulta revocata la delibera impugnata, dichiararsi che appare così cessata la materia del contendere, ferma restando la soccombenza virtuale della convenuta (B) ~~ABC~~ spa con ogni conseguente pronuncia. In ogni caso, condannarsi la società convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite a favore dell'attore nella misura che sarà liquidata in sentenza. In via istruttoria, per quanto possa occorrere, si ribadisce l'eccezione formulata a verbale d'udienza in data 5.3.2014 e si chiede, specificamente agli effetti della soccombenza virtuale, che venga ordinata alla convenuta l'esibizione integrale del documento da quest'ultima prodotto sub. n. 40 (copia con omissis degli accordi 30.9.2013 (C) ~~ABC~~".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta revoca della delibera oggetto di impugnazione. Nel merito, ove la causa dovesse proseguire (e ciò anche sola ai fini della valutazione relativa alla c.d. virtuale soccombenza), respingere comunque tutte le domande, eccezioni, conclusioni ed istanze (anche istruttorie) attoree perché infondate, per le ragioni tutte di cui in atti".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 18.12.2012, ~~ABC~~ (A) ~~ABC~~ membro del consiglio di amministrazione di (B) a spa, corrente in Padova, ha allegato che in data 19.9.2012 il medesimo consiglio di amministrazione, con il suo voto contrario, avrebbe deliberato di

fissare in euro 240.000,00.= lordi annui, IVA esclusa, la misura dei compensi spettanti all'amministratore delegato, con decorrenza dall'esercizio 2010 e sino alla scadenza del mandato; di riconoscere all'amministratore delegato medesimo un premio forfetario *una tantum* di euro 360.000,00.= lordi, IVA esclusa, quale concreto riconoscimento per l'impegno e la dedizione dallo stesso profusi in favore della società ed avuto riguardo particolare ai considerevoli e positivi risultati economici già maturati per il 2012; nonché di fissare in euro 10.000,00.= lordi annui, IVA esclusa, la misura dei compensi spettanti al presidente del C.d.A., con decorrenza dall'esercizio 2008 e fino alla scadenza del mandato.

A detta dell'attore detta deliberazione sarebbe invalida ed annullabile innanzitutto per vizio del suo procedimento formativo, posto che il presidente del consiglio di amministrazione ed il consigliere delegato, signori **(D)** e **(E)**, prima della deliberazione di cui essi sarebbero destinatari, non avrebbero avuto cura di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse a loro facente capo circa quanto oggetto di delibera, essendosi limitati esclusivamente ad uscire dalla stanza prima della decisione e ciò in violazione dell'art. 2391 cc, tenuto conto della sproporzione dei compensi deliberati rispetto alle condizioni economiche dell'impresa.

Sotto questo profilo **(A)** lo ha anche impugnato la delibera del C.d.A. considerando che la valutazione di impegnare la società in

mf

compensi così elevati sarebbe stata fondata su motivazioni inveritiere e cioè sulla scorta del fatto che la società, in base ad una situazione contabile aggiornata al 31.7.2012, avrebbe conseguito risultati economici di rilievo; sul fatto che, nel commisurare detti compensi, si sarebbe tenuto conto della misura contenuta nei piani industriali sottoscritti in data 27.7.2007 dai soci promotori, misura in realtà mai indicata; sul presupposto dello stanziamento dei compensi stabiliti nei bilanci d'esercizio 31.12.2010 e 31.12.2011, ove invece solo per l'esercizio 2010 la delibera dell'assemblea ordinaria avrebbe riconosciuto agli amministratori con delega il compenso di euro 162.000,00.= lordi, salva possibilità per il C.d.A. di riconoscere anche un compenso *una tantum* nel limite di euro 90.000,00.=, riconoscimento, tuttavia, mai intervenuto; nonché sul fatto che l'amministratore delegato si sarebbe dedicato a tempo pieno in favore della società, nonostante i suoi diversi impegni professionali e amministrativi.

L'invalidità di detta delibera del consiglio di amministrazione, a detta dell'attore, sarebbe evidente in ragione del fatto che, con provvedimento giudiziario del 17.8.2012, il Tribunale di Padova avrebbe sospeso l'efficacia della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci la quale avrebbe, in data 10.5.2012, deliberato di fissare, con decorrenza dall'esercizio 2008 e fino a cessazione del mandato, la misura massima del compenso spettante agli amministratori investiti di particolari cariche nell'importo complessivo di euro

mf

250.000,00.= lordi annui (*pro rata temporis*) IVA esclusa, importo da ripartirsi in euro 10.000,00.= lordi annui (*pro rata temporis*) IVA esclusa al presidente ed euro 240.000,00.= lordi annui (*pro rata temporis*) IVA esclusa all'amministratore delegato, oltre a riconoscere in favore dell'amministratore delegato per ciascuno dei due esercizi 2008 e 2009 un compenso *una tantum* pari ad euro 240.000,00.= lordi annui oltre IVA (*pro rata temporis*), in ragione del suo considerevole impegno ed alla sua notevole dedizione da sempre profusi nella società.

Ritenuta viziata la deliberazione per abuso di potere, ~~l'assemblea~~ **A** do ne ha chiesto l'annullamento convenendo in giudizio **B** ~~del~~ spa.

La società convenuta si è costituita in giudizio, affermando l'infondatezza dei rilievi attorei, con domanda di rigetto dell'impugnazione.

È pacifico che la deliberazione del consiglio di amministrazione oggetto di impugnazione risulta essere stata revocata in data 25.7.2013 con relativa deliberazione dell'organo gestorio il quale ha provveduto anche a deliberare la nuova misura dei compensi in favore dell'amministratore delegato nell'importo di euro 150.000,00.= lordi annui *pro rata temporis* decorrenti all'1.1.2010 e fino alla durata della carica, così come indicato nella delibera assembleare del 15.9.2010, provvedendo, altresì e sempre in conformità a detta deliberazione assembleare, a riconoscere in favore del presidente del C.d.A. il compenso annuo lordo *pro rata temporis* di euro 12.000,00.=, decorrente

M

dall'1.3.2012 (data di assunzione della carica), sino a cessazione.

Revocata la deliberazione impugnata, è d'uopo dichiarare cessata la materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti in causa, salva la necessità di verificare la soccombenza, pur virtuale, al fine della regolamentazione delle spese di lite, posto che la società convenuta, nonostante la revoca della deliberazione impugnata, ha espressamente disconosciuto che la predetta deliberazione fosse invalida.

In primo luogo, deve evidenziarsi l'infondatezza del motivo di impugnazione fondato sulla violazione dell'art. 2391 cc e secondo cui gli amministratori per i quali il compenso sarebbe stato stabilito in modo eccessivo non avrebbero dato notizia di ogni interesse di cui essi sarebbero stati portatori, precisandone, la natura, i termini, l'origine e la portata.

Parte attrice, in difetto di migliore allegazione, pare individuare l'interesse di cui gli amministratori avrebbero dovuto dare conto nello stesso interesse inerente all'ottenimento del compenso. Tuttavia, appare evidente che esso interesse è insisto nel medesimo oggetto deliberazione del consiglio di amministrazione ed è del tutto ovvio che, in argomento, non può ritenersi incombere sull'amministratore destinatario della delibera di esplicitare l'interesse che direttamente risulta espresso dalla natura medesima della delibera.

Peraltro, non può reputarsi ammissibile la formale censura mossa alla deliberazione per il solo fatto che la stessa non avrebbe adeguatamente

mf

motivato circa la ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, a mente dell'art. 2931 comma 2 cc, posto che detta censura non è stata sollevata in atto introduttivo del giudizio che, diversamente, fa questione sulla irragionevolezza della decisione di riconoscere emolumenti eccessivi agli amministratori investiti di particolari cariche.

Venendo a considerare detto motivo di impugnazione, va ricordato che, a norma dell'art. 2389 cc, i compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, salvo il caso della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ove detta remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, com'è nel caso di specie, tenuto conto che la deliberazione oggetto di lite ha statuito circa i compensi dovuti al consigliere delegato ed al presidente del consiglio di amministrazione.

Si ritiene che, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso, al Giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'organo gestorio, la

af

convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e quindi alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società.

Peraltro, l'annullamento per eccesso di potere della deliberazione presuppone che chi agisca in giudizio fornisca la prova, anche mediante presunzioni, dell'abuso medesimo e cioè dell'irrazionalità della decisione oggetto di giudizio rispetto agli interessi sociali.

Nel caso di specie, l'attore appunta la sua censura sul fatto che, al momento della deliberazione del consiglio di amministrazione, la società di trovasse in condizione economica certamente tale da far ritenere sproporzionata ed incongrua la scelta, reputata irragionevole, della misura del compenso stabilita in favore degli amministratori con particolari cariche, tanto da affermarsi come, tra il 2007 ed i 2012, **(B)**

... la spa si sia trovata in situazione di perdite di esercizio ovvero di utili assolutamente ristretti. In particolare, l'attore ha provato, producendo i vari bilanci annuali (docc. nn. 7, 8 e

MY

9 di fascicolo attoreo) che la società convenuta nel 2007 presentava una perdita di esercizio pari ad euro 14.305,05.=, nel 2008 un utile di appena euro 7.626,97.=, nel 2009 un utile di euro 38.757,00.=, nel 2010 una perdita di euro 3.984.674,00.=, una perdita di euro 157.805,00.= per l'anno 2011 e, quindi, un utile di esercizio 2012 pari ad euro 3.648,00.= (doc. n. 38 di fascicolo di parte convenuta).

Ciò detto appare sicuramente sproporzionato ed eccessivo riconoscere in euro 240.000,00.= lordi annui, IVA esclusa, la misura dei compensi spettanti all'amministratore delegato, con decorrenza dall'esercizio 2010 e sino alla scadenza del mandato, nonché riconoscere allo stesso un premio forfetario *una tantum* di euro 360.000,00.= lordi, IVA esclusa, da ritenere certamente come ulteriore compenso, per il riconoscimento dell'impegno e della dedizione dallo stesso profusi in favore della società ed avuto riguardo particolare ai considerevoli e positivi risultati economici già maturati per il 2012, oltre che fissare in euro 10.000,00.= lordi annui, IVA esclusa, la misura dei compensi spettanti al presidente del C.d.A., con decorrenza dall'esercizio 2008 e fino alla scadenza del mandato.

Ora, appare significativo notare che la deliberazione impugnata abbia giustificato la rilevanza economica degli importi riconosciuti anche in ragione dei "considerevoli e positivi risultati economici già maturati per il 2012", tenuto conto della positiva situazione contabile aggiornata al 31.7.2012 che considererebbe i

compensi dovuti da certa ~~impresa~~ ^(C) spa a Network spa per i vari servizi da quest'ultima resi ed ammontati a circa euro 1.700.000,00.=, sebbene nel verbale della deliberazione impugnata si faccia riferimento alla circostanza che si sarebbe ripetutamente ed infruttuosamente tentato di concordare la sistemazione delle posizioni di credito e debito con la stessa ^(C).

Ebbene, la giustificazione data al fine di riconoscere i compensi contestati, e cioè la positiva situazione già al 31.7.2012, è risultata inveritiera, tanto che il progetto di bilancio al 31.12.2012 approvato dal C.d.A. in data 29.3.2013 e riportante un utile di esercizio di euro 756.014,00.= (doc. n. 15 di fascicolo diparte convenuta), non è stato affatto approvato dall'assemblea dei soci, visto che detta assemblea in data 19.12.2013 ha approvato il bilancio dell'esercizio 2012 esponendo l'utile già indicato di appena euro 3.648,00.= (docc. nn. 37 e 38 di fascicolo di parte convenuta). Inoltre, comparando la bozza di bilancio in un primo momento approntata dal consiglio di amministrazione ed il bilancio approvato in assemblea, è significativo notare come alla voce dello stato patrimoniale in un primo momento sono appostati crediti esigibili entro l'esercizio per euro 2.583.907,00.=, mentre detta voce scende significativamente ad euro 701.149,00.= nel bilancio approvato, non essendo mai indicati crediti esigibili oltre l'esercizio.

La successione dei risultati di esercizio descritta deve far ritenere che ^(B) ~~impresa~~ spa si trovasse già da tempo e a far data dal 2007 in una situazione di sostanziale difficoltà, essendo

anch'essa soggetta alla sopravvenuta crisi economica, seppure ricondotta per gli esercizi particolarmente negativi del 2010 e 2011 alla difficoltà da parte dei soci promotori e delle società del sistema a contribuire alla realizzazione del piano industriale, dimodoché a fronte di tale perdurante situazione il consiglio di amministrazione, nel riconoscere i compensi di cui è discussione, ha deliberato abusando del proprio potere in conflitto con l'interesse sociale, vieppiù dovendosi valorizzare che il consiglio dovesse avere necessariamente contezza della situazione economica dell'impresa, predisponendone i bilanci, soprattutto fondando il riconoscimento del compenso ad una situazione contabile affermata come promettente in modo del tutto irrealistico.

Correttezza e buona fede avrebbero richiesto maggiore moderazione nel riconoscimento degli emolumenti in questione, essendo la decisione impugnata diretta al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con pregiudizio per la società.

Una conferma ulteriore della sussistenza dell'abuso di potere è dato anche della stessa deliberazione impugnata ove si fa espressa menzione alla "preghiera rivolta all'amministratore delegato di ritirare detti compensi con tempistiche coerenti con le disponibilità finanziarie della società".

Infine, non può trovare rilievo la circostanza addotta da parte convenuta a giustificazione della legittimità della delibera impugnata e costituita dal fatto che i soci di (B) nel luglio del 2007, avrebbero adottato un piano industriale

M

quinquennale nel quale sarebbe stato previsto anche il compenso per gli amministratori con deleghe per l'importo annuo lordo di euro 260.000,00.= e che detto piano industriale sarebbe stato approvato dal C.d.A. con delibera del 30.9.2008 (docc. n. 5 e 6 di fascicolo di parte convenuta). In argomento, è appena il caso di rilevare come la determinazione del compenso annuo per gli amministratori con deleghe previsto in detto accordo intervenuto tra i soci di **B**: al fine di strutturare il piano industriale quinquennale, anche se fosse provato compiutamente, non sarebbe vincolante tra amministratori e società convenuta a tale accordo estranei, rimanendo patto parasociale tale da non impedire il sindacato di legittimità sulla delibera impugnata. Inoltre, dagli atti risulta che il C.d.A. di **B**, pur approvando il piano industriale, in riferimento ai compensi degli amministratori avrebbe semplicemente rimesso all'assemblea dei soci la loro determinazione.

Così la deliberazione impugnata, non può trovare legittimazione per il fatto allegato da parte convenuta secondo cui, già nei bilanci di esercizio 2010 e 2011 (docc. nn. 8 e 9 di fascicolo attoreo) e prima della decisione del C.d.A. oggetto di causa, sarebbero stati previsti accantonamenti per gli emolumenti degli amministratori con delega per euro 240.000,00.= ad esercizio. Ebbene, detti accantonamenti non possono escludere l'affermato abuso di potere in ragione della pregressa decisione di accantonamento. Infatti, seppure l'approvazione del bilancio è di competenza assembleare, a norma dello statuto della società l'assemblea ed in riferimento alla determinazione

mf

del compenso degli amministratori con particolari cariche, l'assemblea medesima ha solo la competenza di determinare il limite massimo del compenso, ma non quello di prevederne l'ammontare specifico, attribuzione propria quest'ultima del C.d.A., così come dispone il già richiamato art. 2389 comma 2 cc, determinazione concretamente soggetta alle regole già menzionate di correttezza e buona fede oggettiva. Ebbene, le note integrative ai bilanci in questione indicano espressamente come gli accantonamenti per gli importi indicati sarebbero stati fatti in modo prudenziale in ragione della delega operata dall'assemblea dei soci in data 15.9.2010 determinante il limite massimo di euro 162.000,00.=, in attesa della deliberazione del C.d.A. che all'epoca non aveva ancora provveduto a decidere alcunché. Conseguente che detti accantonamenti non legittimano affatto la decisione del consiglio di amministrazione di riconoscere all'amministratore delegato l'importo annuo lordo di euro 240.000,00.=.

Ove non si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, la pretesa attorea sarebbe stata verosimilmente accolta, con conseguente soccombenza virtuale di parte convenuta che va condannata alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara cessata la materia del contendere;
 2. condanna parte convenuta a pagare in favore dell'attore le spese di lite che si liquidano in euro 917,15.= per esborsi ed euro 7.500,00.= per
- M

